

## AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

Propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di promozione territoriale tramite gestione e coordinamento di stand collettivi relativi al Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative al comparto turistico in Germania

### Si rende noto

che la Società Trentino Marketing S.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., nell'ambito della propria attività di promozione del territorio trentino in Italia e all'estero, intende procedere – ai sensi dell'art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016 – all'affidamento del servizio di organizzazione e coordinamento di stand relativi al territorio Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative al comparto turistico in Germania.

Ai fini dell'individuazione del soggetto affidatario, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede agli interessati di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito illustrate.

*I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata entro le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2019, solo nelle modalità di seguito specificate.*

#### 1) Stazione appaltante:

Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in 38068 Rovereto (TN), via Zeni, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro, con unico azionista, la Provincia autonoma di Trento, tel. 0464 443111, fax 0464 443112, indirizzo posta elettronica [info@trentinosviluppo.it](mailto:info@trentinosviluppo.it).

#### 2) Oggetto:

Oggetto del presente avviso esplorativo è l'individuazione di soggetti idonei ed interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di organizzazione e coordinamento di stand relativi al territorio Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche in Germania.

In particolare il soggetto sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione della presenza promozionale del Trentino ad almeno 5 tra le maggiori fiere turistiche organizzate in Germania per la promozione del prodotto estivo con stand di dimensioni dai 20 a 60 metri quadri a seconda della tipologia e dell'importanza della Fiera (acquisto spazi, allestimenti, personalizzazione grafica, presidio stand, rapporti con i vari Enti Fiera per l'erogazione dei servizi fieristici, spedizione del materiale alle Fiere ed eventuali rientri, attività di coordinamento dei soggetti aderenti);
- Coinvolgimento all'interno dello stesso stand di almeno 3 partner istituzionali (APT, Consorzi, Club di Prodotto, Associazioni di categoria, ecc.) per poter rappresentare, all'interno delle specifiche peculiarità del territorio, un messaggio di unitarietà e maggior incisività promozionale.

### 3) **Condizioni di svolgimento dell'incarico:**

L'incarico avrà una durata di 24 mesi e potrà essere prorogato per un periodo di pari durata, fino ad un totale complessivo massimo di 48 mesi. La proroga verrà comunque esercitata per iscritto dalla stazione appaltante e comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

### 4) **Procedura di gara:**

trattasi di trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 L.P. 29/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. La Stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O) a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti.

### 5) **Importo a base d'asta:**

L'importo a base d'asta ammonta ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa.

### 6) **Criterio di aggiudicazione:**

#### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico

cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

#### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it



nell'ambito della conseguente procedura negoziata, la fornitura in oggetto sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 L.P. 2/2016 e ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:

- Offerta tecnica: massimo 80 punti;
- Offerta economica: massimo 20 punti.

**7) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla procedura:**

sono ammessi a presentare la manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016.

**8) Requisiti di partecipazione per manifestazione di interesse:**

per partecipare all'indagine di mercato i soggetti devono presentare una "Manifestazione di Interesse", utilizzando preferibilmente il fac-simile *sub* "**Allegato 1**" e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all'eventuale e conseguente procedura di gara i concorrenti devono:

- 1) essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- 2) essere in possesso dei requisiti di **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso **l'iscrizione alla Camera di Commercio**;
- 3) essere in possesso dei requisiti di **capacità tecnico-professionale**, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati:
  - a. aver eseguito regolarmente, negli ultimi **tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, **incarichi analoghi a quelli in oggetto** per un importo complessivo pari almeno a **euro 80.000,00** (ottantamila/00) al netto di oneri fiscali; per incarichi analoghi si intende attività di gestione di stand e coordinamento degli spazi con co-espositori nell'ambito di eventi fieristici internazionali.

## **Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016**

### **Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente Codice e dall'art.186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di

*esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*

*14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo*

#### 9) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

i soggetti interessati devono far pervenire, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2019**, la lettera di **manifestazione di interesse**, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul modello *sub* Allegato 1 predisposto dalla Stazione appaltante.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando possibilmente il file di cui all'allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della **firma digitale** da parte del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la trasmissione **esclusivamente a mezzo PEC** al seguente indirizzo:

[acquisti@pec.trentinosviluppo.it](mailto:acquisti@pec.trentinosviluppo.it), nel rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati.

Nell'invio tramite PEC è necessario riportare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura:

*“Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e coordinamento di stand relativi al territorio Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche in Germania. Scadenza. ore 12.00 del 20 agosto 2019”.*

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

#### 10) Comunicazioni e chiarimenti:



ad eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo [acquisti@pec.trentinosviluppo.it](mailto:acquisti@pec.trentinosviluppo.it) entro e non oltre il giorno **6 agosto 2019**, si darà riscontro per il tramite di pubblicazione delle risposte in forma anonima sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., [www.trentinosviluppo.it](http://www.trentinosviluppo.it), nella sezione "Bandi e Appalti".

**11) Pubblicità del presente avviso:**

il presente avviso viene pubblicato, sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., [www.trentinosviluppo.it](http://www.trentinosviluppo.it), nella sezione "Bandi e Appalti", sul sito istituzionale della Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) nella sezione "Bandi e Appalti".

**12) Ulteriori informazioni:**

il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. I soggetti pre-selezionati saranno invitati a presentare l'offerta mediante lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di lettera di invito. L'affidamento dell'incarico sarà disciplinata da un contratto stipulato tra Trentino Sviluppo S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario.

**13) Trattamento dei dati personali e tutela riservatezza:**

ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso la Stazione appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di Trentino Sviluppo

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
[info@trentinosviluppo.it](mailto:info@trentinosviluppo.it)  
[segreteria@pec.trentinosviluppo.it](mailto:segreteria@pec.trentinosviluppo.it)



S.p.A. e per finalità strettamente connesse nel rispetto del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

Trento

**Allegati:**

**1) Fac-simile “Manifestazione di interesse”**

Trentino Marketing s.r.l.  
Amministratore Unico  
Maurizio Rossini  
*(documento firmato digitalmente)*

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

